

Agli Avvocati e Praticanti Abilitanti

Gentili Colleghi,

il D.L. 76/2020, art.37, comma 7 e comma 7-bis, così come convertito con legge n.120 dell'11 settembre 2020, c.d. "*Decreto Semplificazioni*", ha disposto, per i professionisti iscritti in albi e registri, l'obbligo di comunicare all'Ordine di appartenenza il proprio "*domicilio digitale*", intendendo per tale il proprio indirizzo di Posta Elettronica certificata attivo.

L'obbligo era già previsto, anche ai fini della continuità professionale.

La stessa norma impone che, alla mancata tempestiva comunicazione, consegua la sospensione dall'albo fino alla comunicazione del domicilio digitale (pec).

Invito, pertanto, ciascun iscritto a verificare la avvenuta comunicazione e/o adempiere a detto obbligo entro il termine di giorni trenta dalla presente.

Si informano i Colleghi che, in caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell'Ordine provvederà ad attivare il procedimento di sospensione dall'iscrizione all'Albo, così come previsto, fino alla data di comunicazione del domicilio digitale.

Cordiali saluti.

Foggia, 17 settembre 2020

Il Presidente

per (Avv. Gianluca Ursitti)

